



Comune di Amelia

(Insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

Adunanza del giorno **26.11.2012**

N. 81 COPIA

OGGETTO:

Regolamento d'ambito relativo all'affido familiare e bando per l'istituzione dell'Albo delle famiglie affidatarie.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL **SEGRETARIO**
f.to Tomassino Marco f.to Avv. Paolo Chieruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di cui art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69 il **11.12.2012** e vi rimarrà per 30 gg. consecutivi ai sensi per gli effetti dell'articolo 124 c. 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'articolo 102 dello Statuto Comunale. Amelia, li **11.12.2012**

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Avv. Paolo Chieruzzi)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di cui art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 per 10 giorni consecutivi senza opposizioni dal **11.12.2012**

Ovvero ai sensi dell'articolo 134 c. 4 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Avv. Paolo Chieruzzi)

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Amelia, li **11.12.2012**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Paolo Chieruzzi)

Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno 2012, addì **ventisei** del mese di **novembre**, alle ore 09.25 in Amelia, presso la Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in seduta straordinaria ed in prima convocazione.

Fatto l'appello nominale, sono presenti i sigg.:

	Presente	Assente
1	MARAGA RICCARDO	X
2	COCO BEATRICE	X
3	COPPO UMBRO	X
4	DI LERNIA MARIA TERESA	X
5	DIMIZIANI LAURA	X
6	LORENZONI FEDERICO	X
7	NANNI RITA	X
8	NUNZI ANDREA	X
9	PASERO EMANUELE	X
10	PERNAZZA LAURA	X
11	POSATI RICCARDO	X
12	RENZI LUCIANO	X
13	RINALDI FRANCO	X
14	SANTARELLI FRANCO	X
15	SERVI MARIA	X
16	STENTELLA GIAMPIERO	X
17	TOMASSINI MARCO	X

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Marco Tomassini.

Assiste il Segretario Comunale Paolo Chieruzzi.

Vengono nominati scrutatori i sig.ri Posati, Lorenzoni, Stentella

La seduta è pubblica.



Comune di Amelia

(Insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

L'assessore Di Lernia illustra il documento.

Per le dichiarazioni di voto, esprimendo parere favorevole, prende la parola il cons. Pasero.

(Il testo integrale degli interventi è registrato su apposito CD n. 1 conservato presso l'ufficio segreteria del Comune e disponibili anche sul sito del Comune di Amelia)

Il Presidente, nessun consigliere avendo chiesto di parlare, pone in votazione la proposta che ottiene il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:

<i>CONS. PRESENTI :</i>	14	
<i>CONS. VOTANTI:</i>	14	
<i>CONS. ASTENUTI:</i>	/	
<i>CONS. CONTRARI:</i>	/	
<i>CONS. FAVOREVOLI:</i>	14	

Conseguentemente

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Approvare il documento istruttorio e per gli effetti di approvare:

- 1) Il regolamento per l'Affido Familiare dell'Ambito Narnese-Amerino come allegato al presente atto del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Lo schema generale di bando per l'istituzione dell'Albo di Famiglie Affidatarie dell'Ambito Narnese-Amerino, dando mandato al Responsabile della struttura competente di seguirne l'approvazione definitiva ed il suo iter procedimentale;
- 3) La costituzione del Nucleo Affidi e la gestione della Banca delle famiglie affidatarie;



COMUNE DI AMELIA

Provincia di Terni

«000»

(Insignito del Titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

SETTORE 6

UFFICIO 2: – SERVIZI SOCIALI – SCUOLA - POLITICHE GIOVANILI SPORTELLO DEL CITTADINO

Tel. 0744/978265 Tel/Fax 0744/970305 e-mail ufficio.commercio@comune.amelia.tr.it

Oggetto: Approvazione Regolamento di Ambito relativo all'Affido Familiare e Bando per l'istituzione dell'Albo delle Famiglie Affidatarie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge nr.184/83, con successive modifiche legge nr. 149/2001;

VISTA la legge nr. 285/97 e la legge quadro nr. 328/2000;

VISTO il documento istruttorio parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO di approvare il Regolamento per l'Affido familiare dell'Ambito 11 Narnese –Amerino;

RITENUTO di approvare il bando per l'istituzione dell'Albo di Famiglie Affidatarie dell'Ambito Narnese/Amerino;

RITENUTO approvare la costituzione del Nucleo Affidi interistituzionale (Ambito-Asl nr. 4);

ACQUISITI i pareri ai sensi della Legge;

Visto il parere favorevole formulato dal Responsabile del Settore 6 in ordine alla regolarità tecnica della proposta , oggetto del presente provvedimento , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 espresso come segue: FAVOREVOLE .

Il Responsabile del Servizio

Sergio Aricano

DELIBERA

Approvare il documento istruttorio e per gli effetti di approvare:

- 1) Il regolamento per l'Affido Familiare dell'Ambito Narnese-Amerino come allegato al presente atto del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Lo schema generale di bando per l'istituzione dell'Albo di Famiglie Affidatarie dell'Ambito Narnese-Amerino, dando mandato al Responsabile della struttura competente di seguirne l'approvazione definitiva ed il suo iter procedimentale;
- 3) La costituzione del Nucleo Affidi e la gestione della Banca delle famiglie affidatarie;



COMUNE DI AMELIA

Provincia di Terni

•••••

(Insignito del Titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

SETTORE 6

UFFICIO 2: – SERVIZI SOCIALI – SCUOLA - POLITICHE GIOVANILI SPORTELLO DEL CITTADINO

Tel. 0744/978265 Tel/Fax 0744/970305 e-mail ufficio.commercio@comune.amelia.tr.it

Oggetto: Approvazione Regolamento di Ambito relativo all'Affido Familiare e Bando per l'istituzione dell'Albo delle Famiglie Affidatarie.

Documento Istruttorio

La Legge 184/83 con successive modifiche Legge 149/2001 stabilisce che, nel caso in cui un bambino non trovi nella propria famiglia di origine l'ambiente idoneo ad una sua crescita serena, può essere affidato temporaneamente ad un'altra famiglia ritenuta adeguata a soddisfare i suoi bisogni.

Alla famiglia affidataria, che accoglie il minore, spetta il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, secondo le prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria. L'Affido è un intervento di alta complessità educativa e psicosociale che richiede specifiche competenze professionali, una forte interdisciplinarietà ed un'integrazione tra i diversi servizi del territorio, con particolare riferimento a quelli educativi, sociali e sanitari.

Il Servizio Sociale dell'Ente Locale ha il compito di tenere costantemente informato il Giudice Tutelare o il Tribunale dei Minorenni sull'andamento dell'Affidamento.

Si possono realizzare 2 tipi di affido: 1. a tempo pieno, si caratterizza per la continuità e la residenzialità del bambino/ragazzo presso la famiglia affidataria secondo i tempi previsti dal progetto e necessari per il superamento delle difficoltà della famiglia di origine; 2. parziale, si caratterizza per l'inserimento del bambino/ragazzo presso una famiglia diversa da quella di origine solo per alcuni giorni della settimana o per alcune ore tutti i giorni, comunque per periodi brevi e determinati. Collegati all'Affido Familiare sono gli interventi di: a) promozione della cultura dell'accoglienza e della responsabilità dell'Affido; b) formazione e sostegno a gruppi di famiglie affidatarie per lo sviluppo di reti di solidarietà familiare di famiglie disposte a prendere in affido bambini con difficoltà; c) sostegno alle famiglie e vigilanza sull'intervento. L'Affidamento Familiare, infatti, può essere realizzato solo a condizione che esistano delle famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare, disposte ad accogliere minori.

La famiglia affidataria è una risorsa per la comunità che svolge un compito sociale, educativo, per conto della medesima, la sua disponibilità va letta in termini di riconoscimento del suo ruolo sociale, la famiglia affidataria non è solo la controparte dell'Ente Locale ma lo strumento volontario (e direi ottimale nella maggior parte dei casi) per affrontare l'affido.

In riferimento a quanto sopra il riconoscimento economico alla famiglia affidataria è lo strumento minimo con il quale l'Ente può riconoscere il ruolo sociale svolto dalle famiglie affidatarie che comunque si mettono a disposizione della collettività sociale.

Per regolamentare l'accesso delle famiglie e la costituzione della banca quant'altro, nonché, sulla base della Legge 285/97 e della Legge Quadro 328/2000 si propone di istituire un Nucleo Affidi dell'Ambito Narnese-Amerino. Il Nucleo sarà formato da una équipe interistituzionale composta da un operatore dell'Ufficio della Cittadinanza dell'Ambito, un Assistente Sociale dell'Ambito e un Psicologo della Asl nr. 4. Il Nucleo così formato opererà seguendo le linee dettate nel regolamento, che si allega alla presente per l'approvazione, nel quale vengono definiti tutti i passaggi operativi per l'affido come da allegato al presente atto considerato parte integrante e sostanziale. Gli operatori dell'équipe interistituzionale, in collaborazione con i servizi territoriali, avranno il compito di monitorare ogni fase del progetto, dalla sua costruzione sino alla sua chiusura, ciascuno in base alle proprie competenze. Nello specifico l'équipe interistituzionale avrà il compito di informare e preparare la famiglia che intende candidarsi all'Affido previo colloquio orientativo ed un corso informativo. Alla fine del percorso informativo la famiglia deciderà se proseguire o no nel percorso, se deciderà di andare avanti sarà sottoposta ad accurata valutazione di idoneità. Al termine della valutazione sarà lo stesso Nucleo Affidi a rilasciare l'autorizzazione all'accoglimento di minori ai sensi degli art. 65 e 66 dell'OAMin (Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione). Una volta attestata l'idoneità della famiglia l'équipe del Nucleo Affidi si occuperà di: 1. collocare il minore nella famiglia affidataria; 2. accompagnare la famiglia nell'esperienza di Affido ormai avviata; 3. esercitare la vigilanza sull'affidamento mantenendo contatti diretti con gli affidatari, il minore e la sua famiglia; 4. verificare la fattibilità dell'intervento e lo svolgimento di tutte le fasi del progetto (preparazione, pubblicizzazione, sostegno, verifica, ecc...).

I cittadini interessati si potranno rivolgere per un primo colloquio all'Ufficio della Cittadinanza, allo scopo di ricevere tutte le informazioni necessarie. Si propone di approvare il regolamento per l'affido familiare per l'Ambito nr. 11 Narnese-Amerino, nonché il bando per l'istituzione dell'Albo delle famiglie affidatarie.

Il Responsabile del Settore 6
Sergio Pricano

AMBITO N.11 NARNESE-AMERINO

Regolamento per l'AFFIDAMENTO FAMILIARE

Approvato con deliberazione C.C. N° _____ del _____.

Premessa:

L'affido familiare è l'istituto giuridico regolamentato dalla Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori", modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184".

L'affido è un intervento che si prefigge di garantire al minore le cure e l'affetto necessario per un periodo di tempo determinato, a causa della temporanea incapacità ed impossibilità della famiglia di origine, dichiarata dal giudice, di provvederle direttamente con le modalità ed i mezzi a disposizione.

La prospettiva di un rientro del minore nella famiglia di origine sarà oggettivamente possibile solo quando le motivazioni che hanno indotto il giudice ad attivare il procedimento dell'affido siano definitivamente rimosse.

Lo strumento dell'affido si configura:

- a) come strumento preventivo, in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata;
- b) come strumento riparativo in situazioni di crisi già manifesta.

Concretamente si realizza attraverso l'inserimento del minore in un nucleo affidatario espressione di una persona singola, di una famiglia tradizionalmente intesa o di in un ambiente familiare di tipo comunitario che, per un periodo di tempo determinato garantiscano comunque al minore un ambiente adeguato alla sua crescita sia fisica che psichica in base alle decisioni dell'Autorità giudiziaria competente in materia.

La normativa di riferimento è la seguente:

- legge 184/1983: "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";
- legge 285/1997: "disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- legge 149/2001: modifiche alla legge 4 maggio 1983 n.184 recante "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile;
- legge 328/2000.

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 2 – L'affidamento familiare

L'affido familiare ha lo scopo di rispondere al "diritto del minore a vivere, crescere, ed essere educato nell'ambito di una famiglia (...), quando la famiglia naturale non è in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione" (Legge 149/01, art. 1, commi 4 e 5).

Attraverso questo intervento il minore incontra una nuova famiglia che lo accoglie presso di sé e si impegna a dare risposte ai suoi bisogni di crescita. Il progetto di affido si realizza infatti quando, per motivi di ordine esterno o per fragilità interne, i bambini non trovano nella famiglia di origine l'ambiente idoneo ad una crescita serena. Il progetto di affido assicura altresì alla famiglia di origine gli interventi assistenziali e

terapeutici necessari, ritenuti fondamentali dai servizi specialistici, per tentare di riequilibrare la situazione di crisi della famiglia nella prospettiva che il minore possa rientrarvi.

Art. 3 – L'affidamento familiare e la legislazione

L'affidamento familiare è un intervento a termine, di aiuto e sostegno socio-educativo di alta complessità educativa e psico-sociale che richiede elevate competenze professionali, una forte interdisciplinarietà ed un'integrazione tra i diversi servizi del territorio, con particolare riferimento a quelli educativi, sociali e sanitari. Ogni affidamento poggia infatti su un progetto personalizzato multidimensionale che cerca di rispondere ai bisogni del bambino/ragazzo, della sua famiglia di origine e della famiglia affidataria.

Il progetto di affidamento familiare è elaborato e proposto dal Servizio Sociale Territoriale in collaborazione con il Nucleo Servizio Affidi giusto articolo 9 del presente regolamento. Il Giudice Tutelare rende esecutivo il procedimento di affido con decreto, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà ovvero dal tutore, sentito il minore in considerazione della sua capacità di discernimento. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà, o del tutore, provvede il Tribunale per i Minorenni (Legge n. 184, art 4).

Art. 4 - Tipologia dell'affido familiare

Si individuano 2 diverse modalità di affido familiare a parenti o estranei:

1. consensuale - quando è disposto dal servizio sociale dell'Ente Locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà ovvero dal tutore, sentito il minore in considerazione della sua capacità di discernimento, con successiva comunicazione al Giudice Tutelare che controlla il procedimento lo stesso rende esecutivo il provvedimento di affido con decreto;

2. giudiziale – quando è disposto dal Tribunale per i Minorenni e manca l'assenso dei genitori. Il Tribunale per i Minorenni, “dichiarando la decadenza della potestà genitoriale” (art. 330CC), ovvero adottando “i provvedimenti più opportuni in caso di comportamento pregiudizievole dei genitori” (art. 333 CC) può prescrivere l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare, e quindi disporre l'affidamento a terzi. Anche in caso di separazione o divorzio fra i genitori, in base alla legge 74/1987 (art. 11 paragrafo 8), il Tribunale Ordinario può affidare a terzi il figlio minore sentito lo stesso in base alla sua capacità di discernimento.

L'affidamento familiare si può articolare in:

- a) **affidamento a tempo pieno** (si caratterizza per la continuità e la residenzialità del bambino/ragazzo presso la famiglia affidataria secondo i tempi previsti dal progetto e necessari per il superamento delle difficoltà della famiglia di origine);
- b) **affidamento a tempo parziale**, o anche detto part-time (si caratterizza per l'inserimento del bambino presso una famiglia diversa da quella di origine solo per alcuni giorni della settimana, o per alcune ore tutti i giorni o per alcuni periodi brevi e determinati. Tale affidamento può essere strumento utile nelle situazioni in cui la famiglia di origine necessita solo di un supporto nell'educazione del minore);

Art. 5 – Il progetto ed il provvedimento di affidamento familiare:

Il progetto di affidamento familiare indica:

- a) **le motivazioni del provvedimento emesso:**

- b) la sua durata, che in caso di affido consensuale non potrà superare i 24 mesi, salvo proroga disposta dal Tribunale per i Minorenni;
- c) le modalità di attuazione dell'affido;
- d) le modalità di rapporto del minore con la famiglia di origine.

Il Servizio Sociale responsabile del progetto di affido relaziona periodicamente all'Autorità Giudiziaria competente: Giudice Tutelare o Tribunale per i Minorenni.

Art. 6– I diritti del bambino, della famiglia di origine e della famiglia affidataria

Nell'attivazione e nella realizzazione del progetto di affido:

Il bambino ha diritto:

- ad essere ascoltato, adeguatamente preparato ed informato relativamente alle motivazioni ed alle modalità di attuazione del progetto di affido;
- a mantenere i rapporti con la famiglia di origine;
- a continuare ad avere rapporti con la famiglia affidataria, qualora non vi siano controindicazioni.

La famiglia di origine ha diritto:

- ad essere informata, in generale sulle finalità dell'affido ed in particolare sulle specificità del progetto individuale di affido in riferimento al contesto socio affettivo e relazionale con il minore;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto di affido;
- a poter disporre di un progetto di aiuto per affrontare e superare i problemi personali e famigliari che hanno determinato la necessità di attivare il procedimento dell'affido,
- a mantenere i rapporti con il proprio figlio secondo tempi e modalità concordati col Servizio Sociale ed indicati nel progetto de quo.

La famiglia affidataria ha diritto:

- ad essere preparata, attraverso un adeguato percorso formativo, sulle finalità dell'affido in generale ed informata su tutti gli aspetti dello specifico progetto che le viene proposto;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- ad avere un sostegno individuale e di gruppo;
- ad avere le agevolazioni previste per legge e quelle disposte dal Tribunale (assegni famigliari, detrazioni di imposta, interventi di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari);

Art. 7 – Contributo economico

La Legge Nazionale prevede che le Amministrazioni comunali adottino misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria, anche questa Amministrazione intende sostenere le famiglie che hanno in affidamento minori, come da art. 5 della Legge n. 184 (Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria).

Alla famiglia affidataria viene riconosciuto un contributo economico rapportato al contesto economico nazionale e definito con atto di Giunta Comunale in base alle disponibilità di Bilancio dell'Ente.

Il contributo economico erogato alla famiglia affidataria è finalizzato al mantenimento ed alla crescita del minore nel nuovo nucleo familiare e verrà corrisposto con cadenza trimestrale posticipata.

Sulla base di apposita documentazione la famiglia affidataria potrà richiedere all'Ente il rimborso delle spese straordinarie sostenute per il minore o i minori in affido.

Sono da considerarsi spese straordinarie sostenibili solo quelle dichiarate tali dal Servizio Specialistico della Asl in considerazione delle particolari patologie psichiche e fisiche a cui i minori affidati sono spesso affetti (sono esempi: protesi, cure sanitarie di particolare urgenza, sostegni psicologici e psichiatrici ecc.) tali spese su attestazione degli uffici di cittadinanza in riferimento alle motivazioni della richiesta di rimborso saranno liquidabili.

Il rimborso di tali spese sarà oggetto di apposito atto di riconoscimento e di finanziamento da parte della Giunta Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il Contributo per i minori residenti nel territorio nazionale gravano sul Comune in qui gli stessi risiedono, anche se l'affido viene realizzato in altro Comune, limitrofo o lontano.

Il Contributo economico fa riferimento alla minore età dell'affidato e decade al compimento della sua maggiore età, in deroga al principio generale, qualora il minore non abbia terminato la scuola superiore, il contributo potrà essere prorogato con atto motivato della Giunta Comunale fino al termine del corso di studi, dopodiché verrà a concludersi.

Art. 8 – L'inserimento del minore

Il minore affidato può essere inserito presso:

- a) una famiglia affidataria parentale: il minore viene accolto da parenti entro il IV° grado. In tal caso l'eventuale erogazione del contributo di affido è valutata caso per caso dal Servizio Sociale dell'Ente Locale che lo dispone;
- b) una famiglia affidataria eterofamigliare afferente al Servizio Affidi: il minore viene inserito presso una famiglia opportunamente individuata e valutata dagli operatori psico-sociali, diversa dalla propria, che offre la sua disponibilità ad accoglierlo;
- c) una famiglia affidataria eterofamigliare afferente ad una Rete di solidarietà famigliare: il minore viene accolto presso una famiglia diversa dalla propria in una struttura di accoglienza realizzata dal privato e/o dal volontariato associato e costruita in base al modello della comunità di tipo famigliare. Il questo caso l'Ente sarà chiamato a contribuire economicamente sulla scorta degli accordi definiti con le diverse realtà del Privato Sociale ospitante, che possono oscillare in base alle tariffe regionali di riferimento.

Art. 9 – Impegni dell'ente

L'Ente Locale o altro ente da questi delegato con atto di Giunta Comunale provvede a:

- a) formalizzare l'affido, sia consensuale che non consensuale, attraverso la predisposizione dei relativi atti amministrativi.
- b) garantire il rispetto dei diritti del bambino, della famiglia di origine e della famiglia affidataria;
- c) corrispondere il contributo economico nelle modalità stabilite dall'articolo 7 del presente regolamento, giusta art. 5 L.184/01.

Art.10 – Compiti del servizio sociale dell'Ente locale

Il servizio sociale territoriale opererà concretamente in base alle fasi preliminari sotto riportate:

1. predisponendo in primis una diagnosi psicosociale approfondita in merito al contesto socio famigliare dove il minore vive e si relaziona, non tralasciando ovviamente il modus operandi della famiglia e del minore in merito alle relazioni esterne, utilizzando tutti gli elementi acquisiti e da acquisibili anche da altri servizi della rete sociale, redigendo un progetto di affido in bozza nel quale siano comunque ben formulati e specificati gli obiettivi del progetto, la durata ipotizzata dello stesso, il progetto di programma di aiuto alla famiglia di origine, gli impegni del servizio e delle

famiglie, con le relative calendarizzazioni degli incontri; ipotizzando anche eventuali aspettative attese dal progetto nel breve, nel medio e nel lungo periodo, qualora le stesse siano ipotizzabili.

2. individua le caratteristiche della famiglia affidataria per facilitare il potenziale abbinamento col minore in termini di compatibilità sociale e relazionale contestuale;
3. partecipa all'interno del Nucleo Servizi Affidi per la definizione del progetto di affido e l'individuazione della famiglia affidataria fino alla compilazione dei modelli previsti per l'affido.
4. segue l'evoluzione del progetto di affido attraverso incontri periodici di verifica con la famiglia di origine ed il minore suggerendo e predisponendo tutti gli interventi necessari, in stretta collaborazione e col consenso laddove necessario del giudice del Tribunale dei Minori.
5. ed attua verifiche periodiche con tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto stesso,

Art. 11 – Competenze nella gestione istituzionale in materia di affido (Costituzione del Nucleo Affidi - di ambito)

Sulla base della Legge 285/97 e della Legge Quadro 328/2000 viene istituito il Nucleo del Servizio Affidi dell'ambito territoriale Narnese-Amerino, sarà composto dal servizio sociale di base dell'ambito, rappresentato da un operatore dell'ufficio di cittadinanza, dal servizio di neuropsichiatria infantile dell'Azienda Usl n. 4 rappresentato da un operatore specialistico designato dalla Usl n.4 e dall' assistente sociale di riferimento nominato dal Tribunale dei Minorenni.

Il Nucleo del Servizio Affidi progetterà al momento del suo formale insediamento il programma dei lavori ed agirà attraverso le diverse figure professionali già operanti nei Servizi pubblici del territorio programmando la propria attività per:

- promuovere , in collaborazione con gli enti locali, con le scuole, con le associazioni di volontariato e con il privato sociale, iniziative di pubblicizzazione e di sensibilizzazione delle famiglie allo scopo di favorire una cultura dell'accoglienza;
- selezionare le famiglie, coppie o singoli, valutando la loro effettiva disponibilità, le loro caratteristiche personali e relazionali, attraverso colloqui di conoscenza, attraverso un lavoro di formazione e di informazione individuale e/o di gruppo, riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento familiare;
- collaborare con gli operatori del servizio sociale dell'ente locale nella formulazione del progetto di affidamento e nell'individuazione della famiglia più adeguata per il minore;
- promuovere la formazione delle aspiranti famiglie affidatarie;
- sostenere la famiglia affidataria prima e durante l'affido,
- attivare interventi di sostegno necessari al bambino per una crescita possibilmente sana,
- predisporre frequenti momenti di verifica con gli operatori;
- promuovere gruppi di interrelazione anche trasversale tra le famiglie affidatarie consolidate e le new entry;
- istituire l' Albo delle famiglie affidatarie dopo averne accertata l'idoneità,
- promuovere la formazione degli operatori, favorendo l'approfondimento delle esperienze in atto e la riflessione sulle metodologie di lavoro in base a dei report di breve medio e lungo periodo rispetto alle risposte attese ed ottenute ed ottenibili;ù
- promuovere e pubblicizzare il servizio nel territorio di ambito;
- raccordarsi con l'equipe interambito delle adozioni coordinata dalla Provincia di Terni;
- creare e sostenere il collegamento con la rete dei centri per l'affido regionali.

Il Nucleo del Servizio affidi in collaborazione con il Servizio Sociale territoriale dell'Ambito (ufficio di cittadinanza) si occuperà altresì di:

1. identificare il bisogno attraverso l'individuazione di famiglie che presentano fattori di rischio;

2. elaborare una relazione con una precisa diagnosi sociale;
3. valutare le soluzioni che meglio soddisfano i bisogni del minore;
4. segnalare, come di prassi, il minore al nucleo affidi fornendo tutti gli elementi utili alla scelta della famiglia affidataria più idonea;
5. richiedere gli accertamenti sanitari per i minori da affidare;
6. verificare periodicamente il progetto in collaborazione con il nucleo affidi;
7. trasmettere all'equipe di interambito copia dei provvedimenti di affidamento.

Gli operatori dei sopra citati Servizi si incontrano periodicamente al fine di concordare, stabilire e verificare l'andamento del progetto e devono garantire, in ogni fase del percorso, il diritto all'informazione chiara e corretta nei confronti dei soggetti coinvolti. Il lavoro da loro svolto relativamente all'affido familiare non comporterà aggravio economico al bilancio dell'Ente né al bilancio sociale di ambito.

Art. 12 – Procedimento per l'inserimento nell'Albo delle famiglie affidatarie

I cittadini interessati si possono rivolgere per un primo colloquio all'Ufficio della Cittadinanza del Comune di Amelia allo scopo di ricevere tutte le informazioni necessarie per una più chiara comprensione dell'istituto dell'affidamento.

Il percorso per diventare famiglia affidataria è il seguente:

- Colloquio informativo con gli operatori dell'Ufficio della Cittadinanza, in collaborazione con l'Assistente Sociale della Asl n.4;
- Partecipazione al Bando per la promozione dell'Albo delle famiglie affidatarie al fine di costituire una Banca delle famiglie affidatarie.
- Formazione di base sull'affido organizzata dal Nucleo Servizi Affidi, in collaborazione con le figure professionali specialistiche da questo individuate
- Valutazione d'idoneità da parte del Nucleo Servizi Affidi che comprenda la presenza dei requisiti fondamentali quali in sintesi: la disponibilità a garantire un valido rapporto educativo, affettivo e materiale per la maturazione del minore; età idonea e stato di buona salute, disponibilità di un'abitazione con caratteristiche adeguate ai bisogni dell'affidato; integrazione della famiglia nel contesto sociale; consapevolezza della temporaneità del provvedimento; disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e partecipazione al progetto individuale per il minore; accettazione e comprensione delle esigenze del minore, della sua storia, del suo nucleo familiare e disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia dell'affidato.
- Rilascio di un'attestazione di idoneità all'affido da parte del Nucleo Servizi Affidi.

Gli affidatari sono individuati tra coloro che saranno ritenuti idonei e costituiranno nell'Albo delle famiglie affidatarie aggiornabile ogni anno dopo una attenta promozione sul territorio la Banca delle famiglie affidatarie a livello territoriale di ambito.

Art. 13 - Il percorso formativo per l'idoneità (dettagli)

Il Nucleo Servizi Affidi territoriale **informerà e preparerà** le famiglie che intendono candidarsi all'affido con l'obiettivo di favorirne la riflessione sulla scelta da intraprendere e di renderle effettivamente consapevoli del percorso da fare.

Le famiglie interessate sono tenute a frequentare il **corso in-formativo**. Durante il corso vengono approfondite le questioni relative ai contenuti giuridici dell'istituto, alla panoramica sociale dell'affido, alle motivazioni della stessa famiglia affidataria, alle esigenze ed al vissuto dei minori.

Alla fine del percorso in-formativo la famiglia decide se proseguire o meno nel percorso. Se la famiglia decide di proseguire, dovrà sottoporsi ad accurata **valutazione d'idoneità**, effettuata dagli operatori del Nucleo Servizi Affidi, che, in caso di esito positivo **rilascerà l'idoneità** all'accoglimento di minori.

La formazione ha lo scopo di creare un Albo delle famiglie delle famiglie disponibili all'affidamento a livello territoriale.

Art. 14 – Conclusione dell'affidamento

L'affidamento familiare si conclude con un provvedimento dell'Autorità che lo ha disposto quando: la famiglia di origine ha superato le difficoltà che lo hanno determinato e la sua prosecuzione non è più nell'interesse del minore; quando il minore affidato raggiunge la maggiore età;

Gli operatori del servizio sociale che hanno seguito l'evoluzione dell'affidamento informano tutte le persone coinvolte (minore, famiglia di origine, famiglia affidataria), condividendo con loro le valutazioni che hanno portato alla conclusione dello stesso. A tale scopo, con la collaborazione del servizio affidi gli operatori attivano tutti gli interventi ritenuti opportuni per sostenere il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria in riferimento alle opportunità di scelta del minore a continuare la propria convivenza nella famiglia affidataria ovvero a rientrare presso la famiglia ab origine.